REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/87 che determina le modalità d'esportazione di burro d'intervento a destinazione sociale nei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2262/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3089/87 (4), prevede l'esportazione entro il 15 gennaio 1988 di determinati quantitativi di burro d'intervento esclusivamente a destinazione dell'Algeria e dell'Egitto, a condizioni speciali;

considerando che difficoltà di carattere economico e sociale hanno indotto le autorità algerine, egiziane e tunisine a chiedere, in via eccezionale, di poter importare alcuni quantitativi di burro a condizioni analoghe a quelle concesse nel 1987; che è opportuno destinare una parte del burro di intervento, per il quale è attualmente in atto un programma di smaltimento, all'esportazione nei tre paesi richiedenti, per soddisfare, almeno parzialmente, il loro fabbisogno di prodotti alimentari di base;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2262/87 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si procede alla vendita a prezzo determinato di burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, avente almeno 18 mesi il giorno della conclusione del contratto di vendita.

2. Il burro è venduto per essere esportato tal quale oppure previa trasformazione in butteroil, esclusivamente a destinazione dei seguenti paesi:

— Algeria, fino a 6 000 t metriche,

— Egitto, fino a 6 000 t metriche,

— Tunisia, fino a 4 000 t metriche. ».

2) All'articolo 5, paragrafo 2, i termini « indicato nell'allegato » sono sostituiti dai termini « di cui all'articolo 1 ».

3) All'articolo 6, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

4) All'articolo 7 bis:

— al paragrafo 1, i termini « e destinato all'Egitto » sono soppressi;

— al paragrafo 2, secondo trattino, il termine « registrate » è sostituito dal termine « riconosciute »;

— il testo del paragrafo 7 è soppresso.

5) È inserito il seguente articolo 7 ter:

« *Articolo 7 ter*

1. L'intermediario prende in consegna il burro anteriormente al 16 settembre 1988, data a partire dalla quale le spese di magazzinaggio gli incombono. Le spese sono pagate prima del prelievo della merce.

2. L'intermediario versa il prezzo fissato all'articolo 2, paragrafo 1 e costituisce la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 presso l'organismo d'intervento per ciascun quantitativo che intende ritirare, entro il 15 settembre 1988 e comunque prima di prelevare il burro.

3. L'accettazione della dichiarazione di esportazione in uno dei paesi di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro il 31 dicembre 1988 ».

6) L'articolo 9 è soppresso.

7) L'allegato è sostituito dal seguente allegato:

« *ALLEGATO*

Autorità competenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma:

per l'Algeria: la Direzione generale delle dogane e l'ENAPAL;

per l'Egitto: la Direzione generale delle dogane e l'ESTRAM;

per la Tunisia: la Direzione generale delle dogane e lo STIL ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18.
(4) GU n. L 293 del 16. 10. 1987, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente